

Linee guida per il riconoscimento delle Destination Management Organization – DMO (Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni turistiche) della Regione Campania

Art. 1 - Premessa

1. Le Destination Management Organization - D.M.O. (Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni turistiche) sono organizzazioni non lucrative che mirano a ricomprendere i principali portatori di interessi pubblici e privati che operano nell'ambito di una determinata destinazione turistica secondo una logica di partenariato per condividere l'offerta turistica locale a fini di efficienza, coesione e competitività.
2. La loro struttura di governance può comprendere una varietà di modelli pubblici e privati atti a determinare il ruolo chiave della promozione territoriale, coordinando l'attuazione delle strategie di programmazione turistica definite a livello regionale e lo sviluppo sostenibile degli attrattori turistici mediante iniziative di marketing e promozione delle destinazioni.
3. Benché i limiti territoriali di un sistema turistico di destinazione non siano univocamente definibili, poiché dipendono dalla percezione dei turisti circa i differenti prodotti turistici, le presenti Linee Guida intendono favorire la costituzione e il riconoscimento, anche ove già costituite, di DMO concepite su base territoriale omogenea e in aree tendenzialmente contigue.
4. Le dimensioni delle DMO non sono determinate a priori. Le presenti Linee Guida intendono favorire aggregazioni tali da essere riconoscibili sul piano dell'immagine turistica della destinazione prescelta e proporzionate su quello dell'autosufficienza economica e organizzativa.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

1. Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di favorire la governance coordinata e integrata delle destinazioni turistiche della Regione Campania attraverso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati per migliorare la qualità dell'accoglienza turistica in termini sia di coerenza con le caratteristiche territoriali sia di innovazione dello sviluppo locale. In questo modo si intende perseguire le seguenti finalità dello sviluppo turistico regionale:
 - a) rafforzare efficienza, coesione, condivisione, competitività e sostenibilità delle destinazioni turistiche della Regione Campania, attraverso la creazione di brand territoriali chiaramente riconoscibili sul mercato turistico nazionale e internazionale;
 - b) promuovere lo sviluppo di un'offerta turistica integrata, condivisa dai principali soggetti pubblici e privati che operano su territori omogenei per vocazione turistica;
 - c) stimolare il processo di autodeterminazione da parte dei territori che si propongono sul mercato come destinazioni turistiche;
 - d) favorire l'adozione di modelli strutturati di valorizzazione delle destinazioni turistiche;
 - e) superare la frammentazione nella promozione dell'offerta turistica regionale;
 - f) stimolare la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica;

- g) migliorare l'occupazione e la professionalità degli operatori del comparto;
- h) favorire la creazione di proposte turistiche innovative ed esperienziali, accessibili, ecocompatibili e responsabili, avuto particolare riguardo alle aree interne;
- i) promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico;
- j) promuovere la partecipazione degli operatori economici;
- k) incentivare lo sviluppo turistico attraverso la figura del manager della destinazione ai sensi della normativa vigente (LL n. 135 del 29 marzo 2001 e n. 206 del 27 dicembre 2023).

Art. 3 – Caratteristiche delle DMO della Regione Campania

1. Le DMO della Regione Campania sono costituite su base territoriale.
2. L'estensione e le caratteristiche di ciascuna DMO sono definite in relazione alla vocazione turistica della destinazione di riferimento, ai prodotti da valorizzare, ai luoghi di interesse culturale, enogastronomico e naturalistico, alla capacità ricettiva e alle potenzialità turistiche.
3. Le estensioni territoriali di riferimento delle DMO, ancorché non vincolanti ai fini della loro costituzione, sono rappresentate dagli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei (ATTO), previsti dall'art. 7 della Legge Regionale n. 18 del 8 agosto 2014 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 579 del 20 settembre 2017.
4. All'interno di ciascun ATTO possono essere costituite una o più DMO.
5. È consentita l'aggregazione in forma diversa da quella prevista dagli ATTO, purché sia rispettato il requisito della contiguità territoriale e della riconoscibilità del territorio sotto il profilo dell'immagine turistica, da determinarsi attraverso la presenza di attrattori culturali, enogastronomici e naturalistici di valenza extraregionale.
6. È ritenuta prioritaria la costituzione di DMO di dimensioni tali da consentire il perseguimento di economie di scala e di scopo nell'aggregazione dell'offerta e nella promozione turistica sul mercato nazionale e internazionale.
7. Ciascuna DMO deve essere costituita da un'aggregazione di Comuni, ad eccezione dei Comuni Capoluogo di Provincia e dei Comuni ad elevata riconoscibilità e dimensione turistica, ai sensi del presente articolo.
8. Nel caso delle isole, la DMO deve riferirsi almeno all'intero territorio isolano.
9. La dimensione turistica minima richiesta è definita sulla capacità ricettiva complessiva riferita al territorio della DMO, che deve essere superiore a n. 1.500 posti letto.
10. La denominazione della DMO, nel rispetto della normativa vigente, può richiamare:
 - a) il nome di una località, di un territorio o di un'area geografica, purché adeguatamente rappresentato dai confini della DMO;
 - b) il nome di un qualsiasi elemento rappresentativo che caratterizzi, identifichi o evochi in modo chiaro la destinazione turistica.

11. La scelta della denominazione deve essere ispirata, oltre che all'identificazione della destinazione, anche a obiettivi di promozione, comunicazione e marketing.
12. In ogni caso, la denominazione prescelta non deve creare confusione rispetto ad altri nomi di DMO precedentemente riconosciute o registrate.
13. Le DMO sono promosse da soggetti pubblici e/o privati, anche appartenenti al terzo settore.
14. I soggetti costituenti la DMO includono:
 - a) enti locali e loro forme associative;
 - b) comunità montane;
 - c) enti parco regionali e nazionali;
 - d) camere di commercio;
 - e) gruppi di azione locale (GAL);
 - f) forme associative delle imprese e professioni, e altre aggregazioni ed istituzioni, anche religiose, interessate alla realizzazione degli obiettivi specifici della D.M.O. e rappresentative di interessi diffusi pubblici e/o privati, quali:
 - I. ricettività;
 - II. accoglienza e informazione turistica;
 - III. gestione di attrattori turistici;
 - IV. organizzazione di eventi e intrattenimento;
 - V. ristorazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
 - VI. intermediazione turistica, agenzie di viaggio e tour operating;
 - VII. comunicazione turistica;
 - VIII. produzioni agricole, agriturismo, vitivinicoltura e olivicoltura, produzione e/o trasformazione di prodotti tipici del territorio, tutela dei prodotti di qualità;
 - IX. guide turistiche, accompagnatori e altre professionalità interessate allo sviluppo della destinazione turistica;
 - X. artigianato e commercio;
 - XI. altri servizi turistici;
 - XII. trasporto, pubblico e/o privato;
 - XIII. attività culturali e creative;
 - XIV. attività delle arti e dello spettacolo;
 - XV. accoglienza religiosa;
 - XVI. istruzione scolastica e universitaria;
 - XVII. formazione;
 - XVIII. altre attività interessate alla realizzazione e allo sviluppo della DMO e della relativa destinazione turistica.

15. La rappresentanza degli operatori privati, anche appartenenti al terzo settore, è assicurata dalle loro forme associative.
16. Ciascun Comune può aderire ad una sola DMO riconosciuta dalla Regione Campania.
17. La partecipazione degli operatori privati singoli, anche appartenenti al terzo settore, è garantita attraverso il Patto di destinazione di cui al successivo art. 6.
18. Gli operatori del settore privato, anche appartenenti al terzo settore e le loro forme aggregative possono aderire a più Patti di destinazione relativi a differenti DMO.
19. La mancata partecipazione di un Comune ad una DMO non preclude l'adesione, attraverso il Patto di destinazione, da parte dei soggetti privati e del terzo settore che operano all'interno del territorio del medesimo Comune.
20. È ritenuto prioritario, attraverso il Patto di destinazione, il coinvolgimento di un ampio e rappresentativo numero di soggetti pubblici e privati del settore turistico che operano all'interno del territorio di riferimento della DMO.
21. In ogni caso, ciascuna DMO deve garantire che:
 - a) nei Comuni aderenti siano ubicati almeno il 50% dei posti letto complessivi del territorio di riferimento;
 - b) gli operatori della ricettività aderenti attraverso il Patto di destinazione assicurino la rappresentanza di una quota pari ad almeno il 10% dei posti letto complessivi del territorio di riferimento.
22. Le DMO devono dotarsi di un atto regolativo, di cui all'art. 5, e di un Patto di Destinazione, di cui all'art. 6, per la regolamentazione del proprio funzionamento e la gestione delle proprie attività.

Art. 4 - Procedimento per il riconoscimento delle D.M.O.

1. Ai fini del riconoscimento da parte della Regione Campania, è necessario che la candidatura sia presentata da un Comitato Promotore.
2. La Regione Campania, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 11, procede al riconoscimento provvisorio e definitivo delle D.M.O. proposte dai loro legali rappresentanti.
3. Ai fini del riconoscimento provvisorio, il Comitato Promotore di ciascuna DMO presenta richiesta di candidatura alla Direzione Generale della Regione Campania competente in materia di politiche del turismo.
4. La richiesta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) scheda di candidatura, redatta secondo lo schema approvato dalla Direzione Generale competente, la quale deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - l. denominazione della DMO e indicazione del modello giuridico e organizzativo adottato o che si prevede di adottare;

- II. logo identificativo e brand identity (identità di marchio);
 - III. mappa del territorio di riferimento;
 - IV. sede legale ed eventuali sedi operative (se costituite);
 - V. elenco soggetti aderenti, distinguendo, in base anche al modello giuridico adottato, tra soci/finanziatori/erogatori di fondo di dotazione (o di gestione) e altri soggetti semplici aderenti o sostenitori;
 - VI. modello di governance (soggetti promotori/soci/con diritto di voto), composizione dell'organo di governo con diritto di voto e modalità di rappresentazione/partecipazione degli altri partner pubblici, privati e del terzo settore;
 - VII. analisi del contesto turistico, motivazioni, obiettivi e potenzialità della DMO candidata;
 - VIII. prodotti turistici ed esperienze che si intendono promuovere;
 - IX. attrattori di interesse culturale, enogastronomico e naturalistico che si intendono valorizzare;
 - X. capacità ricettiva complessiva delle strutture presenti sul territorio di riferimento e dei soggetti aderenti attraverso il Patto di destinazione;
 - XI. andamento dei flussi turistici nei tre anni precedenti e stima dei flussi turistici attesi;
 - XII. principali servizi turistici presenti sul territorio e di mobilità turistica;
 - XIII. punti di informazione ed accoglienza turistica;
- b) proposta di atto regolativo, di cui all'art. 5 e di Patto di destinazione, di cui all'art. 6;
 - c) atto di impegno alla realizzazione della DMO, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti al Comitato Promotore, nonché a raggiungere il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento, nei tempi e nei modi stabiliti dalle presenti Linee Guida, qualora non ancora posseduti, ovvero autodichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti costitutivi della DMO di cui alle presenti Linee Guida.
5. La Commissione di Valutazione di cui al successivo art. 11 provvede all'accertamento della completezza e regolarità della documentazione prodotta, al riscontro di quanto previsto dall'art. 3 e, in particolare, alla verifica del rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) aggregazione di Comuni, di cui all'art. 3, comma 7;
 - b) dimensione turistica, di cui all'art. 3, comma 9;
 - c) rappresentatività dei soggetti aderenti pubblici e privati, di cui all'art. 3, comma 21.
 6. La Commissione, in fase di valutazione, può formulare osservazioni, suggerimenti e prescrizioni per il miglioramento delle D.M.O sulla base di elementi valutativi quali:
 - a) estensione territoriale della destinazione turistica;
 - b) dotazione di attrattori turistici di tipo culturale, enogastronomico, naturalistico;
 - c) rappresentatività degli interessi diffusi sul territorio;
 - d) sostenibilità economica della DMO anche in relazione alle risorse conferite dagli aderenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento;

- e) coerenza con gli indirizzi della programmazione turistica regionale.
- 7. All'esito della relativa istruttoria, la Commissione di valutazione esprime parere sulla proposta di candidatura.
- 8. La Direzione Generale della Regione Campania competente provvede al riconoscimento provvisorio della candidatura, previa acquisizione del parere positivo della Commissione di Valutazione, entro 90 giorni dalla ricezione della proposta di candidatura.
- 9. A seguito del provvedimento di riconoscimento provvisorio, il Comitato Promotore si costituisce in DMO entro 90 giorni, salvo proroghe concesse dalla Regione Campania.
- 10. Ai fini del riconoscimento definitivo, la costituita DMO deve presentare alla Direzione Generale competente apposita istanza, corredata da:
 - a) scheda di candidatura, opportunamente integrata;
 - b) atto costitutivo e atto regolativo;
 - c) autodichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui alle presenti Linee Guida;
 - d) copia dell'atto regolativo e del Patto di Destinazione.
- 11. La Commissione di Valutazione provvede alla verifica della sussistenza di tutte le prescrizioni previste dalle presenti Linee Guida, inclusa la coerenza della scheda di candidatura rispetto a quella presentata in prima istanza.
- 12. La Direzione Generale competente provvede al riconoscimento delle DMO, previa ulteriore acquisizione del parere positivo della Commissione di valutazione, entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento da parte del legale rappresentante.
- 13. L'approvazione delle modifiche alla DMO riconosciuta è soggetta alle procedure previste per il riconoscimento.
- 14. La Direzione Generale competente revoca il riconoscimento sulla base degli esiti dei controlli disposti, qualora sia stato accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento della DMO.

Art. 5 - Governance delle DMO

- 1. I soggetti aderenti definiscono autonomamente la forma giuridica e la modalità organizzativa più adatta alla governance della DMO, purché siano garantite le finalità, i requisiti e le funzioni indicate nelle presenti Linee Guida.
- 2. Gli stessi soggetti, anche laddove non previsto specificamente dalle norme di legge, si dotano di un atto regolativo che disciplini, tra l'altro:
 - a) le forme, le modalità e le condizioni, anche finanziarie, di contribuzione alla DMO da parte dei soggetti aderenti;
 - b) il funzionamento interno della DMO, tra cui il sistema contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, il patrimonio, le responsabilità amministrative, gli organi direttivi e il sistema decisionale;
 - c) obiettivi e strumenti per conseguirli.

3. L'atto regolativo della DMO deve rispondere a principi di democraticità, trasparenza e linearità dell'azione organizzativa in funzione della destinazione, consentendo l'adesione libera e volontaria di nuovi soggetti, purché in possesso dei requisiti di cui alle presenti Linee Guida e di eventuali ulteriori requisiti previsti dal Patto di Destinazione della DMO.

Art. 6 - Patto di Destinazione

1. L'organizzazione e la gestione della DMO è regolata dalle disposizioni contenute in un Patto di Destinazione, adottato e sottoscritto da tutti gli aderenti.
2. Tale Patto deve prevedere almeno i seguenti elementi:
 - a) le strategie di marketing, promozione, comunicazione analogica e digitale da adottare da parte degli aderenti;
 - b) la regolamentazione dell'utilizzo del logo identificativo della D.M.O. e del materiale promozionale relativo alla destinazione turistica da parte dei singoli aderenti;
 - c) le modalità di alimentazione e aggiornamento del portale web della destinazione turistica;
 - d) la declinazione dei principi e dei valori inerenti all'accoglienza e all'ospitalità ai quali gli aderenti devono ispirarsi, anche attraverso un'apposita "Carta dell'accoglienza e dell'ospitalità", prestando particolare attenzione al tema dell'inclusione e dell'accessibilità;
 - e) la regolamentazione delle attività e del funzionamento dei punti di informazione ed accoglienza;
 - f) l'organizzazione dei sistemi di mobilità e intermodalità che consentono di raggiungere il territorio della destinazione turistica e spostarsi al suo interno;
 - g) l'impegno da parte dell'organismo di gestione della DMO a fare rispettare e controllare che vengano mantenuti da tutti i singoli aderenti, pubblici e privati, i requisiti previsti dalle presenti Linee Guida e gli standard minimi di qualità di cui al successivo comma 3;
 - h) l'obbligo degli aderenti di segnalare tempestivamente alla DMO ogni variazione rispetto alle dotazioni, ai locali, ai servizi forniti, ai dati aziendali e ai dati concernenti la propria attività turistica, anche ai fini dell'aggiornamento del portale web della D.M.O.;
 - i) l'attuazione di un piano di formazione finalizzato all'adeguamento delle competenze da parte dei propri aderenti;
 - j) l'adozione di un sistema di misurazione del movimento turistico, ove non previsto dalle normative di settore, da applicare alle singole tipologie dei soggetti aderenti, che consenta di monitorare l'affluenza di pubblico legata alla Destinazione Turistica;
 - k) le modalità di accesso dei visitatori ai soggetti aderenti alla DMO, inclusi i giorni festivi e prefestivi (orari, eventuali visite su richiesta, etc.).
3. All'interno del Patto, al fine di incrementare la qualità complessiva e il valore dell'offerta turistica, le DMO possono prevedere ulteriori requisiti per i propri aderenti, purché non contrastino con quelli indicati dalle presenti Linee Guida. La Regione potrà, inoltre, stabilire con apposito provvedimento requisiti minimi di qualità ai quali gli aderenti al Patto di Destinazione dovranno attenersi.

Art. 7 – Compiti e funzioni delle DMO

1. Le DMO devono assolvere a funzioni minime obbligatorie, necessarie per la promozione turistica e l'accoglienza dei visitatori, e a eventuali ulteriori funzioni facoltative.
2. Le funzioni obbligatorie comprendono:
 - a) coordinamento delle attività di management e marketing della destinazione turistica;
 - b) elaborazione di un Piano della Destinazione, di cui all'art. 8;
 - c) raccordo dei servizi di promozione, comunicazione e marketing dei soggetti pubblici e privati aderenti;
 - d) diffusione della conoscenza della destinazione turistica, attraverso un'attività promozionale e informativa coordinata con le iniziative delle imprese, degli operatori economici, delle associazioni e delle istituzioni locali e regionali;
 - e) realizzazione di un portale web di destinazione, di cui all'art. 10;
 - f) attuazione di un piano di comunicazione integrata multimediale;
 - g) gestione di almeno un centro visitatori per DMO, quale punto informativo e di accoglienza rivolto a turisti, esercenti professionali, agenzie di viaggio e tour operator;
 - h) misurazione e analisi del flusso turistico legato alla destinazione turistica considerata;
 - i) attuazione delle linee operative e delle attività previste dal piano strategico di destinazione da parte di tutti aderenti alla DMO, vigilando sul perseguimento dei risultati previsti, anche attraverso il ricorso a specifici indicatori chiave di prestazione ("Key Performance Indicators" – KPI);
 - j) rappresentazione in maniera unitaria degli aderenti alla DMO, al fine di curarne i rapporti con le istituzioni del territorio e gli operatori turistici nazionali e internazionali;
 - k) partecipazione, con un proprio rappresentante, alle attività di coordinamento di cui all'art. 12 delle presenti Linee Guida;
 - l) elaborazione di una relazione consuntiva sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, come disciplinato al successivo art. 8.
3. Le funzioni facoltative comprendono:
 - a) Gestione di specifiche attrazioni turistiche;
 - b) Gestione servizi di prenotazione on line e commercializzazione per i turisti;
 - c) Fornitura diretta di servizi e prodotti turistico-culturali;
 - d) Organizzazione e gestione di eventi rivolti ai visitatori;
 - e) Organizzazione e gestione di eventi rivolti al trade, alla stampa, agli influencer;
 - f) Gestione e sviluppo della qualità del sistema di offerta;
 - g) Gestione del flusso dei visitatori e altre modalità;
 - h) Sviluppo risorse umane, formazione e aggiornamento;
 - i) Elaborazione ricerche di mercato;
 - j) Realizzazione di iniziative per migliorare benessere della comunità locale;
 - k) Erogazione di servizi alle imprese rappresentate (di tipo legale, fiscale, finanziario);

- l) Elaborazione di progetti comuni per l'accesso a fonti finanziarie agevolate;
- m) Gestione delle emergenze;
- n) Ogni altra attività funzionale a sviluppo e promozione turistica della destinazione.

Art. 8 – Piano della Destinazione

1. Ciascuna DMO, riconosciuta ai sensi dell'art. 4, definisce il Piano della Destinazione, con un orizzonte temporale triennale, declinato attraverso Piani annuali dei servizi e delle attività.
2. Il Piano della Destinazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) analisi della situazione economica e turistica del contesto attuale della Destinazione;
 - b) criticità rilevate, obiettivi da perseguire e risultati attesi;
 - c) stima della domanda turistica aggiuntiva che si prevede di attivare, con riferimento a specifici target di domanda;
 - d) identificazione dei prodotti turistici, delle esperienze da sviluppare e delle carenze da colmare sul piano della relativa catena del valore, con riferimento tra l'altro a:
 - I. infrastrutture materiali e immateriali;
 - II. attrazioni e attività turistiche;
 - III. servizi turistici;
 - e) ricognizione, analisi e valutazione, nell'ambito della Destinazione Turistica, dei piani, programmi e progetti di sviluppo in corso o in via di definizione da parte degli enti locali, delle imprese e di ogni altra categoria di soggetti aderenti;
 - f) formulazione di suggerimenti, da trasferire ai soggetti responsabili, per l'adeguamento di tali piani, programmi e progetti;
 - g) piano dei servizi dell'accoglienza e dell'ospitalità;
 - h) piano di comunicazione, promozione e marketing;
 - i) piano economico-finanziario (business plan), inclusivo di:
 - I. investimenti e relative fonti di finanziamento, distinte per tipologia (trasferimenti ordinari pubblici, tasse di scopo, quote associative, valore della produzione, altro);
 - II. ricavi, costi operativi e risultato della gestione;
 - j) valutazione della sostenibilità sociale ed ambientale degli investimenti e di ciascun intervento;
 - k) verifica della coerenza tra il piano di destinazione, le linee attuative ed operative della D.M.O. e gli interventi già previsti da altri soggetti pubblici o privati;
 - l) piano attuativo, incluso il cronoprogramma delle attività e le modalità di attuazione e gestione degli interventi;
 - m) indicatori chiave di prestazione (KPI), unitamente alle relative modalità di misurazione e valutazione, le quali dovranno tra l'altro comprendere le modalità di misurazione del movimento turistico e della reputazione della destinazione;

- n) il modello organizzativo-gestionale, inclusivo della governance e della struttura di staff, con indicazione delle competenze detenute dal personale, le sue modalità di impiego (a tempo pieno/stagionale) e la tipologia contrattuale.
- 3. Il Piano della destinazione, corredato dei pertinenti indicatori chiave di prestazione (KPI), è approvato dalla DMO entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento e trasmesso alla Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.
- 4. Ciascuna DMO, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta alla Regione Campania una relazione consuntiva dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredata dal rendiconto di ordine finanziario e contabile, inclusa una relazione sul raggiungimento degli indicatori chiave di prestazione KPI e le ragioni degli eventuali scostamenti.

Art. 9 – Manager della Destinazione

- 1. Ciascuna DMO si dota della figura del Manager della Destinazione, che è responsabile dei risultati e delle attività svolte dalla D.M.O.
- 2. La figura del Manager della Destinazione deve possedere elevata professionalità, nonché le conoscenze e le competenze necessarie, tra l'altro, a pianificare lo sviluppo dell'offerta turistica locale, attuare campagne di comunicazione e marketing, assicurare la promozione territoriale attraverso il coordinamento degli attori locali aderenti alla DMO.

Art. 10 – Immagine coordinata della DMO e Portale della Destinazione

- 1. Le DMO adottano un proprio logo identificativo, al quale dovrà essere aggiunto il logo della destinazione "Regione Campania", una volta approvato.
- 2. Il logo identificativo della destinazione "Regione Campania" sarà approvato con successivo provvedimento.
- 3. Il logo regionale potrà essere registrato dalla Regione a livello nazionale e internazionale, secondo le normative vigenti in materia.
- 4. Ogni DMO deve dotarsi di un sistema di comunicazione integrata multicanale e di una piattaforma digitale multimediale (portale web con link ai social media) della destinazione turistica di riferimento, avente almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) responsive;
 - b) bilingue;
 - c) aggiornato con frequenza;
 - d) corredato di audio, video e materiale fotografico.

I contenuti minimi del Portale devono riguardare almeno i seguenti argomenti:

- a) mappa georeferenziata della Destinazione Turistica;
- b) strutture ricettive;
- c) modalità di raggiungimento della destinazione;
- d) servizi di trasporto e mobilità;

- e) ristorazione;
- f) turismo inclusivo e accessibilità;
- g) patrimonio architettonico, archeologico, culturale e naturalistico del territorio oggetto di intervento;
- h) prodotti ed esperienze turistiche della destinazione;
- i) aziende agricole, enoturistiche e oleoturistiche;
- j) calendario degli eventi;
- k) storytelling (narrazione) e commenti dei turisti;
- l) punti di informazione, accoglienza e sosta;
- m) percorsi, cammini, itinerari;
- n) proposte di viaggio;
- o) contatti e prenotazioni;
- p) integrazione con la gestione social.

Art. 11 – La Commissione di Valutazione

1. È istituita una Commissione di Valutazione, composta da cinque membri, individuati tra i dipendenti della Regione Campania esperti nel settore turistico.
2. La Commissione esercita le attività specificate al precedente art. 4. Ha inoltre il compito di valutare:
 - a) proposte di modifica delle DMO già riconosciute da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - b) proposte di modifica ai Patti di Destinazione presentati dal legale rappresentante;
 - c) revoche dei provvedimenti di approvazione delle DMO per inadempienze inerenti al rispetto delle presenti Linee Guida;
 - d) ogni altra questione sottoposta al suo esame da ciascuno dei suoi componenti.
3. La Commissione può verificare, anche attraverso sopralluoghi sul territorio e presso i soggetti aderenti, la conformità del progetto di DMO ai requisiti previsti dalle presenti Linee Guida. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può in ogni momento formulare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento della DMO.
4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di membri scelti tra esperti del settore turistico.

Art. 12 – Coordinamento delle DMO

1. Presso la Direzione Generale competente in materia di turismo e presso l'Agenzia Campania Turismo, di cui alla LR n. 18 del 8 agosto 2014, così come modificata dall'art. 6 della LR n. 13 del 25 luglio 2024, si potranno tenere riunioni di coordinamento con i rappresentanti delle DMO riconosciute ai fini delle seguenti attività:
 - a) promozione, comunicazione e sviluppo delle destinazioni turistiche;
 - b) standard di qualità dei servizi turistici;

- c) confronto su proposte di modifica delle presenti Linee Guida;
- d) altri aspetti di rilievo per la gestione delle destinazioni turistiche.

Art. 13 – Elenco delle D.M.O della Regione Campania

1. È istituito l'elenco delle DMO della Regione Campania.
2. Le DMO che hanno ottenuto il riconoscimento definitivo sono inserite nell'elenco entro 90 giorni dal relativo provvedimento.

Art. 14 - Interventi di sostegno e promozione delle Destinazioni Turistiche

1. Al fine di favorire le necessarie aggregazioni e sinergie tra gli aderenti alle diverse DMO riconosciute, la Regione promuove azioni di sensibilizzazione, informazione, confronto.
2. Le DMO e i suoi aderenti, ai sensi delle presenti Linee Guida, sono inclusi con carattere di priorità rispetto ad altre analoghe iniziative non riconosciute, nei programmi di valorizzazione e promozione turistica della Regione Campania, tra cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, uno spazio dedicato all'interno del Destination Management System - DMS (Sistema di Gestione della Destinazione) regionale e dei portali istituzionali di promozione turistica.

Art. 15 – Gestione di finanziamenti pubblici

1. Gli eventuali finanziamenti pubblici dovranno essere gestiti da parte delle DMO nel rispetto della normativa di riferimento in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della pubblica amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici vigente.

Art. 16 – DMO Regionale

1. L'Agenzia Campania Turismo svolge funzioni di DMO regionale.
2. L'Agenzia Campania Turismo assicura, in raccordo con la Direzione Generale competente in materia di turismo:
 - a) la promozione dei tematismi deliberati dalla Giunta Regionale della Campania;
 - b) il coordinamento delle attività delle DMO riconosciute a livello regionale;
 - c) la codecisione e la coprogettazione per attività progettuali a compiersi da parte delle DMO riconosciute a livello regionale.

Art. 17 – Norma transitoria

1. È previsto il riconoscimento delle DMO già attive nel territorio della Regione Campania alla data di approvazione delle presenti Linee Guida, a condizione che:
 - a) assicurino, attraverso l'adesione formalizzata degli operatori privati, una capacità ricettiva adeguata e proporzionata al territorio rappresentato;
 - b) siano dotate di una immagine autonoma, distintiva, riconosciuta e consolidata nei confronti della domanda turistica nazionale e internazionale;
 - c) siano pienamente operative, con strutture organizzative dedicate, da almeno un anno;
 - d) rispettino le condizioni espresse dall'art. 3, commi 8 e 9, delle presenti linee guida.